

## TITOLO I

Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

### Art. 3 - Soggetti passivi

#### **Testo in vigore dal 29 novembre 2006**

*Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 32, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, modificato in sede di conversione*

[1] Soggetti passivi dell'imposta sono *coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta [1]:*

- a) le società e gli enti di cui all' [articolo 87, comma 1, lettere a\) e b\)](#), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell' [articolo 5, comma 3, del predetto testo unico](#) , nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all' [articolo 51 del medesimo testo unico](#) ;
- c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell' [articolo 5, comma 3, del predetto testo unico](#) esercenti arti e professioni di cui all' [articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico](#) ;
- d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all' [articolo 32 del predetto testo unico](#) , esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall' [articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) , e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato [comma 6 dell'articolo 34 \(lettera così sostituita \[2\] dall'art. 2, comma 32, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, modificato in sede di conversione\)](#) ;
- e) gli enti privati di cui all' [articolo 87, comma 1, lettera c\)](#), del citato testo unico n. 917 del 1986 , nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma (*lettera così sostituita [3] dall'art. 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*) ;
- e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29 [4] nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale (*lettera aggiunta [3] dall'art. 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*) .

[2] Non sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) i fondi comuni di investimento di cui alle [leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86](#) ;
- b) i fondi pensione di cui al [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#) ;
- c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al [decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240](#) , salvo quanto disposto nell'articolo 13.

#### **Note:**

1 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

La disposizione si applica dal 26 maggio 1998.

2 La disposizione si applica dal 29 novembre 2006. Cfr. il [provvedimento modificativo](#) .

3 La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1999.

4 Trattasi di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

## TITOLO I

Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

### **Art. 4 - Base imponibile [1]**

#### ***Testo in vigore dal periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1999***

*Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*

[1] L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

[2] Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare *delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all' [articolo 11, comma 1, lettera c\), n. 5](#) , [2]* addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli *verso la clientela* [4], *agli impieghi o agli ordini eseguiti*, [3] ai premi raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.

[3] Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni".

#### **Note:**

1 PER MEMORIA:

- Per le plusvalenze derivanti dal trasferimento di azioni da parte di fondazioni bancarie, cfr. [art. 13, D.Lgs. 17-5-1999, n. 153](#) .
- Per le operazioni di ristrutturazione bancaria, cfr. [art. 16, commi 3 e 4, art. 17, art. 18, comma 2, art. 19, comma 2 e art. 20, D.Lgs. 17-5-1999, n. 153](#) .
- Per l'esclusione dalla base imponibile dei proventi percepiti dal Comitato organizzatore Giochi olimpici invernali "Torino 2006", cfr. [art. 10, comma 4, legge 9 ottobre 2000, n. 285](#) .
- Per l'imposta sostitutiva dovuta da enti creditizi conferiti, cfr. [art. 20, comma 3, legge 21 novembre 2000, n. 342 e art. 3, comma 11, legge 28 dicembre 2001, n. 448](#) .
- Per il credito d'imposta per i datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti, cfr. [art. 7, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) .
- Per il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate e imprese agricole, cfr. [art. 8, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) .
- Per il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali, cfr. [art. 48, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448](#) .
- Per il credito d'imposta a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti, cfr. [art. 5, D.M. 25 febbraio 2002, n. 87](#) .
- Per il contributo per gli investimenti in agricoltura, cfr. [art. 11, D.L. 8 luglio 2002, n. 138](#) .
- Per la somma dovuta relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento, cfr. [art. 1, comma 5, D.L. 24 settembre 2002, n. 209](#) .
- Per il credito d'imposta a favore di imprese che investono in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese, cfr. punto 2, [Deliberazione CIPE 25 luglio 2003, n. 53](#) .
- Per i redditi dei ricercatori residenti all'estero che vengono a svolgere la loro attività in Italia, cfr. [art. 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e art. 17, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#) .
- Per il credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto e l'installazione del software certificato, cfr. [art. 50, commi 6 e 13-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#) .
- Per il credito d'imposta alle società sportive che incrementano il numero dei giovani sportivi, cfr. [art. 4, commi da 200 a 203, legge 24 dicembre 2003, n. 350](#) .
- Per il credito d'imposta ai giovani imprenditori agricoli, cfr. [art. 3, comma 3, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99](#) .
- Per il contributo a favore degli istituti di cultura stranieri ed di diretta emanazione di università estere, cfr. [art. 4, comma 3, D.M. 13 dicembre 2004, n. 339](#) .
- Per il credito d'imposta per le microimprese, piccole e medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione, cfr. [art. 9, comma 6, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e art. 2, comma 6, D.L. 17 giugno 2005, n. 106](#) .
- Per le somme versate a titolo di contributo sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, cfr. [art. 1, comma 103, legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) .
- Per l'imposta sostitutiva dovuta in caso di proposta di adeguamento della base imponibile per il biennio 2003-2004, cfr. [art. 1, comma 511, legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) .
- Per i contributi a favore di soggetti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Liguria, cfr. [art. 4, comma 4, Ordinanza n. 3548 del 25 ottobre 2006](#) .
- Per il credito d'imposta per la rottamazione di autoveicoli, autocarri e motocicli, cfr. [art. 1, comma 231, legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) , [art. 29, comma 6, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#) e [art. 1, comma 9, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#) .
- Per il credito d'imposta per l'installazione di apparecchi di sicurezza cfr. [art. 1, commi da 229 a 237, legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) .

- Per gli interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero, cfr. [art. 1, comma 239, legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) .
- Per il credito d'imposta alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, cfr. [art. 1, comma 331, legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) .
- Per il credito d'imposta alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione cinematografica, cfr. [art. 1, comma 337, legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) e [art. 8, comma 1, Decreto 7 maggio 2009](#) .
- Per il credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, cfr. [art. 2, comma 542, legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) .
- Per le misure di sostegno alle imprese di pesca, cfr. [art. 1, comma 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114](#) , non convertito in legge e [art. 4-ter, comma 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#) .
- Per il credito d'imposta a favore d'impresе di autotrasporto, cfr. [art. 83-bis, comma 26, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) , [art. 2, comma 19, legge 22 dicembre 2008, n. 203](#) e [art. 15, commi 8-septies e 8-novies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#) .
- Per i contributi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, cfr. [art. 1, comma 9, Ordinanza n. 3778 del 6 giugno 2009](#) e [art. 3, comma 4 e art. 4, Ordinanza n. 3778 del 6 giugno 2009](#) .
- Per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti, cfr. [art. 14, comma 3, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#) .
- Per il credito d'imposta a favore d'impresе di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, cfr. [art. 17, comma 35-duodecies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#) .

2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 1, comma 3, lettera a), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137. La disposizione si applica dal 26 maggio 1998.

3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 1, comma 3, lettera b), D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137. La disposizione si applica dal 26 maggio 1998.

4 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1999.

## TITOLO I

Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

### **Art. 5 - Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali [1]**

#### ***Testo in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007***

*Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, commi 50, lettera a), legge 24 dicembre 2007, n. 244*

1. Per i soggetti di cui all' [articolo 3, comma 1, lettera a\)](#) , non esercenti le attività di cui agli [articoli 6 e 7](#) , la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel [comma 1, lettera b\), numeri da 2\) a 5\), dell'articolo 11](#) del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) . I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa (*articolo così sostituito [\[2\]](#) dall'art. 1, commi 50, lettera a), legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

#### **Note:**

1 PER MEMORIA:

- Per le operazioni di ristrutturazione bancaria, cfr. [art. 16, commi 3 e 4, art. 17, art. 18, comma 2, art. 19, comma 2 e art. 20, D.Lgs. 17-5-1999, n. 153](#) .

- Per il bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali, cfr. [art. 12, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38](#) .

2 La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Cfr. [art. 1, comma 51 del provvedimento modificativo](#) .

## TITOLO I

Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

**Art. 10 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) [\[1\]](#)**

***Testo in vigore dal 2 ottobre 2003***

*Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 13, comma 60, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, modificato in sede di conversione*

[1] Per gli enti privati non commerciali di cui all' [articolo 3, comma 1, lettera e\)](#) che svolgono esclusivamente attività non commerciali, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all' [articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) , e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli [articoli 49, comma 2, lettera a\)](#) [2], nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all' [articolo 81, comma 1, lettera l\)](#) , del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all' [articolo 47, comma 1, lettera d\)](#), del predetto testo unico, nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso [articolo 47 del medesimo testo unico](#) esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni. [3-4] (*comma così modificato [5] dall'art. 13, comma 60, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, modificato in sede di conversione*).

[2] Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione dell' [articolo 5](#) , computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma (*comma così modificato [6] dall'art. 1, comma 1, lettera f), numero 1), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*).

[3] (*Comma abrogato [6] dall'art. 1, comma 1, lettera f), numero 2), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*).

[4] Per gli altri soggetti di cui all' [articolo 3, comma 1, lettera e\)](#) , la base imponibile è determinata:

a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli [articoli 5, 6 e 7](#) che risultano ad essi applicabili;

b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell' [articolo 8](#) ;

c) (*lettera abrogata [6] dall'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*).

[5] Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.

**Note:**

1 PER MEMORIA:

- Per le plusvalenze derivanti dal trasferimento di azioni da parte di fondazioni bancarie, cfr. [art. 13, D.Lgs. 17-5-1999, n. 153](#) .

2 Cfr. ora [art. 47, comma 1, lettera c-bis\) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#) , a norma dell' [art. 34, comma 3, legge 21 novembre 2000, n. 342](#)

3 PER MEMORIA:

- Per le borse di studio e assegni per il sostegno degli studenti universitari, cfr. [art. 1, testo originario comma 3, D.L. 9 maggio 2003, n. 105](#) .

4 PER MEMORIA:

- Per la determinazione del valore della produzione netta da parte dei confidi, cfr. [art. 13, comma 47, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#) .

5 La disposizione si applica dal 2 ottobre 2003. Cfr. [art. 53 del provvedimento modificativo](#) .

6 La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1999. Cfr. [art. 3 del provvedimento modificativo](#) .